



**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE  
CAMPOBASSO**

**Decreto n. 64/2021**

**IL PRESIDENTE**

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186 e, in particolare, il suo articolo 53-ter (inserito dall'articolo 8, comma 1, del decreto legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), istitutivo dell'Ufficio per il processo amministrativo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 del 22 dicembre 2020, recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa", che ha modificato il precedente Regolamento, approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 29 gennaio 2018, n. 9;

VISTO l'articolo 28, comma 2, del sopra citato Regolamento che, nell'individuare i soggetti che compongono l'Ufficio per il processo amministrativo e le relative mansioni, stabilisce che sia assegnato al detto Ufficio personale di segreteria di area funzionale III, individuato dal Segretario generale del Tribunale Amministrativo Regionale tra i funzionari in servizio presso l'Ufficio giudiziario, nonché coloro che svolgono il tirocinio formativo a norma dell'art. 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), o la formazione professionale a norma dell'art. 37, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), o il tirocinio disciplinato dal Regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70;

VISTO il decreto legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 17, comma 2, sulla definizione dei compiti dell'Ufficio per il Processo in funzione della realizzazione dell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato, nei termini indicati nel progetto ricompreso nel Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza;

VISTE le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28 luglio 2021, in applicazione del citato art. 17, comma 2, le quali individuano i principi cardine dell'attività di tutti gli Uffici per il processo istituiti negli uffici giudiziari della Giustizia amministrativa (e pertanto, sia quelli ex art. 53 – ter della legge 27 aprile 1982, n. 186, sia quelli rafforzati ex art. 12 del decreto legge n. 80/2021), al fine di armonizzarla e renderla più efficiente per il raggiungimento dell'obiettivo dello smaltimento dell'arretrato;

VISTI i decreti della presidenza di questo Tribunale nn. 23 del 6 marzo 2018, 70 del 4 ottobre 2018 e 42 del 29 aprile 2021 con i quali è stato istituito presso il T.A.R. per il Molise il relativo Ufficio per il processo e ne è stata definita progressivamente la composizione;

RITENUTO di dover provvedere ad una ricognizione dei soggetti coinvolti nell'attività dell'Ufficio per il processo già operante presso il Tribunale, nonché dei compiti ad essi assegnati, al fine di potenziarlo e favorirne la piena operatività in funzione del raggiungimento dell'obiettivo della celere definizione dei processi pendenti al 31 dicembre 2019, secondo quanto previsto dal decreto legge n. 80/2021 e dalle linee guida di cui al d.P.C.S. 28 luglio 2021;

Sentito il Segretario generale;

## DECRETA

### Art. 1 – Direzione dell'Ufficio per il processo

L'Ufficio per il processo del Tribunale Amministrativo regionale per il Molise, già istituito con decreto presidenziale del 6 marzo 2018, n. 23, dipende funzionalmente dal Presidente del T.A.R., che lo dirige e sovrintende all'attività dello stesso e dei soggetti in esso impiegati.

### Art. 2 - Composizione

All'Ufficio per il processo sono assegnati:

- il personale di area III in servizio presso il Tribunale individuato dal Segretario generale nelle dottoresse Mariassunta Simonetti, già assegnata all'Ufficio, giusta decreto presidenziale del 4 ottobre 2018, n. 70, e Giuseppina Grimani, in servizio presso il Tribunale dal 4 gennaio 2021;

- la dottoressa Ilaria Ieronimo, che svolge presso il Tribunale il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), secondo quanto disposto dall'articolo 28 del "Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia Amministrativa", approvato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251/2020.

L'Ufficio per il processo si avvarrà, altresì, della collaborazione del personale della segreteria della sezione giurisdizionale.

### Art. 3 – Compiti dell'Ufficio per il processo

L'Ufficio per il processo esamina quotidianamente i ricorsi appena depositati al fine di accertare se:

- a) sussistano profili che ne rendano immediata la definizione, in quanto:
  - presentano prima facie un vizio in rito, rilevabile d'ufficio dal Collegio
  - reiterano questioni affrontate dall'ufficio con giurisprudenza consolidata;
- b) occorra acquisire documentazione istruttoria;
- c) sia necessario disporre l'integrazione del contraddittorio.

Segnala, altresì, i ricorsi:

- più risalenti nel tempo, e per i quali sia stato disposto il rinvio per più di una volta;
- per i quali sia possibile la definizione in rito, con provvedimento monocratico o collegiale, o sussista la necessità di disporre la sospensione o l'interruzione del giudizio.

L'Ufficio svolge, inoltre, i seguenti compiti:

- a) analisi delle pendenze e dei flussi delle sopravvenienze;
- b) organizzazione delle udienze tematiche e per cause seriali;

- c) compilazione della scheda del fascicolo di causa, indicante anche l'esistenza di eventuali precedenti specifici; tale adempimento dovrà essere prestato limitatamente alle tipologie di affari, individuate per materia o per anno di iscrizione del ricorso, secondo i criteri che saranno fissati dal presidente;
- d) assistenza ai magistrati nelle attività preparatorie relative ai provvedimenti giurisdizionali, quali ricerche di giurisprudenza, di legislazione, di dottrina e documentazione;
- e) individuazione di questioni su cui si siano delineati o possano delinearsi contrasti di giurisprudenza;
- f) raccolta di materiale e documentazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario;
- g) organizzazione, coordinamento e gestione amministrativa dei tirocini attivati presso il Tribunale (a titolo esemplificativo: verifica che i tirocinanti si dedichino con costanza e diligenza alle attività di formazione; segnalazione di eventuali criticità nel loro percorso formativo);
- h) ogni altro compito, rientrante in quelli per legge assegnabili ai tirocinanti, utile al perseguimento del primario obiettivo di smaltimento dell'arretrato.

#### Art. 5 – Efficacia

Il presente decreto annulla e sostituisce i decreti presidenziali del 6 marzo 2018, n. 23, e del 4 ottobre 2018, n. 70.

#### Art. 6 – Obblighi di comunicazione

La Segreteria Generale provvederà alla trasmissione del presente decreto ai magistrati, ai tirocinanti e al personale interessato e lo comunicherà, altresì, al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Ne curerà, infine, la pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Campobasso, 29 ottobre 2021

Il Presidente  
Dott. Nicola Gaviano